



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 13/05/2023

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO TARI. APPROVAZIONE

L'anno duemilaventitre, addì tredici, del mese di Maggio alle ore 10:55, dietro regolare avviso di convocazione contenente l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, presso la SEDE DEL CONSIGLIO, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
ALTITONANTE FABIO	SI
BARNABEI RANIERO	SI
CIARROCCHI FRANCESCO	SI
CORTELLINI MARIANGELA	SI
DI LUIGI FRANCESCA	--
CALISTI MARIELLA	SI
ESPOSITO FRANCESCO	SI
RICCI ADELE	SI
TOMASSETTI MIRCO	SI
DI GIAMBATTISTA ALESSANDRO	SI
NORI ALESSIA	SI
MAGNO ELEONORA	SI
GUIZZETTI ANDREA	SI

Presenti n° 12 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale DI FELICE JEAN DOMINIQUE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente Dott. Ing. ALTITONANTE FABIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*; l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D. Lgs. N° 152/2006 *“Norme in materia ambientale”* che, nella parte IV, detta norme in materia di gestione dei rifiuti;

Dato atto:

- *che il D. Lgs. N° 116 del 03.09.2020 ha apportato modifiche sostanziali soprattutto in tema di definizione e classificazione dei rifiuti;*
- *che l'articolo 198 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 ha eliminato la facoltà per i Comuni di disporre l'assimilazione di molti rifiuti speciali non pericoli ai rifiuti urbani;*

Richiamati l'articolo 1, comma 649 della Legge n. 147/2013 e l'articolo 238, comma 10 del D.Lgs. n. 152/2006;

Vista la Circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 12 aprile 2021 ad oggetto: *“D.Lgs.*

3.09.2020 n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI, di cui all'articolo 1, commi 639 e 668, della Legge n. 147/2013”;

Preso atto che le modifiche normative apportate con il D.Lgs. 116/2020 impongono una revisione generale del Regolamento attualmente vigente;

Visto ed Esaminato lo schema di Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) del Comune di Montorio al Vomano, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale - composto da n.40 articoli;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei medesimi tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Dato atto che l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Viste le disposizioni previste dalla delibera n. 15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che determinano una sostanziale integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (TARI), a seguito delle ulteriori modifiche apportate dalla normativa vigente, si ritiene altresì opportuno rivisitare alcuni aspetti regolamentari già adottati da questo Ente;

Ritenuto pertanto necessario, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all'approvazione dell'allegato regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione aderente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 116/2020 e alle disposizioni introdotte dalla delibera n. 15/2022 di ARERA;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento generale delle Entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 in data 30.12.1998 e successive modifiche e integrazioni;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 49, comma 1, e Art. 147-bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria dei competenti Responsabili dei Servizi;
- il parere favorevole dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, espresso con verbale n. 6 del 07.05.2023;

I Consiglieri Barnabei e Ricci non partecipano al voto.

Con la seguente votazione: presenti n. 10 - votanti n. 6 - astenuti n. 4 (Guizzetti, Magno, Di Giambattista, Nori), favorevoli n. 6, **unanime**

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente dispositivo di cui costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990;
2. **DI APPROVARE** la narrativa che precede e, per l'effetto, di approvare il "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 40 articoli e l'Allegato 1 allo stesso;
3. **DI DARE ATTO** che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° Gennaio 2023 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5 del presente dispositivo;
4. **DI DARE ATTO** che, con l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale, dovranno intendersi abrogate, a decorrere dl 1° Gennaio 2023, tutte le norme regolamentari che siano in conflitto con l'entrata in vigore del nuovo regolamento;
5. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione della presente deliberazione e dell'allegato regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze per assolvere all'adempimento della pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale; di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni;

6. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale, del Comune di Montorio al Vomano, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell'articolo 32, commi 1 e 5, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69.
7. Il Consigliere Nori non partecipa al voto. Con separata unanime votazione, presenti n. 11, votanti n. 6, astenuti n. 5 (Guizzetti, Magno, Di Giambattista, Barnabei, Ricci), favorevoli n. 6, a norma dell'articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 514 del 02/05/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio DI PIETRO VALENTINA in data 08/05/2023

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 514 del 02/05/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PERSIA ANGELA in data 08/05/2023.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

Dott. Ing. ALTITONANTE FABIO

Il Segretario Generale

DI FELICE JEAN DOMINIQUE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 32

Il 09/01/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 2 del 13/05/2023 con oggetto: **NUOVO REGOLAMENTO TARI. APPROVAZIONE**

La suesposta deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al N.ro 2 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del TUEELL e contemporaneamente viene data comunicazione ai capigruppo consiliari.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI GESUALDO IVANO il 09/01/2023.